Lo stato di disoccupazione alla data di presentazione della domanda del candidato per il concorso pubblico

C.G.A. - Sez. Giurisdizionale - Sentenza 19 febbraio 2019, n. 154

N. 154/2019 Reg. Prov. Coll.
N. 365 Reg. Ric.
ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 365 del 2015, proposto da ...omissis..., rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Barrile, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Principe di Villafranca 10;

contro

Assessorato regionale alla salute, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale è domiciliato per legge in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;

Usl 36 di Catania non costituita in giudizio;

nei confronti

...omissis... non costituita in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 2048/2014;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato regionale alla salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 6 febbraio 2019 il Cons. Giuseppe Verde e uditi per le parti l'avv. Massimo Barrile e l'avv. dello Stato Pierfrancesco La Spina;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. L'odierna appellante considera ingiusta la sentenza meglio indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso per l'annullamento dei seguenti atti:

- delibera n. 2559 del 28 settembre 1994, di decadenza dalla nomina in ruolo quale Dirigente I livello - fascia B - Pedagogista;

- delibera n. 2559/1994, con cui viene immessa in ruolo al suo posto la controinteressata;

- per quanto occorra, delibera n. 2281/1994, nella parte in cui dispone la produzione dei certificati di iscrizione in categoria privilegiata e di disoccupazione aggiornati al 1 settembre 1994;

- nota della USL prot. 22210/1994 di richiesta di detta documentazione;

- delibera n. 1854/1994, nella parte che dispone la produzione di detta documentazione.

1.1. L'appellante ha esposto nel corso del giudizio di primo grado:

- di aver partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dall'Amministrazione resistente con delibera del Comitato di gestione n. 3738 del 23 novembre 1991, finalizzato alla copertura di due posti di pedagogista collaboratore per il servizio di salute mentale;

- di essere stata nominata in ruolo, a norma dell'art. 12 l. n. 482/1968, quale invalida civile;

- che, con l'impugnata delibera 2281, l'Amministrazione ha chiesto la produzione di certificati d'iscrizione nell'elenco degli invalidi civili e di disoccupazione aggiornati alla data di immissione in servizio;

- che, non avendo prodotto certificato di disoccupazione, dal momento che era stato prodotto aggiornato alla data di scadenza per l'ammissione al concorso, l'amministrazione ha adottato l'impugnata delibera 2259.

Con il ricorso introduttivo ha dedotto che non potrebbe essere applicato al caso di specie l'art. 16, ultimo comma, d.P.R. n. 487/1994, essendo stato tale concorso bandito nel 1991.

1.2. La sentenza gravata ha respinto il ricorso "in ragione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui alla fase procedimentale si applica la normativa vigente al momento in cui è in corso la singola fase (TAR Liguria, sez. II, 28 maggio 2009, n. 1240)".

2. Il ricorso in appello è affidato ai seguenti motivi:

I) Erroneità della sentenza gravata. Difetto di motivazione. Illogicità ed irragionevolezza della pronuncia. Omessa e/o insufficiente motivazione sul primo motivo di ricorso rubricato "I. Violazione degli artt. 12 e 19 1. 482/1968. Violazione del bando. Eccesso di potere per errore del presupposto.

L'appellante asserisce che la nomina in ruolo della Signora ...omissis... era puntualmente disciplinata dal bando e dalla normativa ivi richiamata. In particolare il bando prevedeva che tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione", con l'ulteriore precisazione che "chi ha titolo a riserve di posti, precedenze e preferenze previste dalle vigenti disposizioni, deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Conseguente la ricorrente ha prodotto il certificato di iscrizione nell'elenco degli invalidi civili dell'UPLMO nonché quello attestante lo stato di disoccupazione alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

II) Erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui ritiene applicabile al concorso de quo l'art. 16 del d.P.R. n. 487/1994, entrato in vigore il 9 agosto 1994, Erronea applicazione del principio tempus regit actum. Travisamento dei fatti.

L'appellante asserisce che alla vicenda in esame non sarebbe applicali l'art. 16 del d.P.R. n. 487/1994 in quanto entrato in vigore (il 9 agosto 1994) successivamente alla definizione della procedura selettiva (delibera n 1854 di giorno 8 luglio 1994 di approvazione della graduatoria finale e atto commissariale n. 2281 del I° agosto 1994 di immissione in ruolo).

2.1. Si è costituito in appello l'Assessorato appellato che in data 27 dicembre 2018 ha solo depositato i documenti relativi alle determinazioni assunte dall'Amministrazione resistente.

2.2. Sebbene l'appello sia stato tempestivamente proposto e regolarmente notificato non si è costituita nel presente grado del giudizio la controinteressata.

3. Nel corso dell'udienza di smaltimento del 6 febbraio 2019 la causa è stata posta in decisione.

4. Il Collegio ritiene l'appello fondato. Conseguentemente la sentenza impugnata, con le precisazioni che di seguito saranno svolte, merita di essere riformata e per l'effetto deve essere accolto il ricorso introduttivo.

4.1. L'ultimo comma dell'art. 12 della l. n. 482/1968 - ratione temporis - applicabile alla presente controversia - dispone che nei concorsi a posti delle carriere direttive e di concetto o parificati, gli appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la percentuale del 15 per cento dei posti di organico; a parità di punteggio valgono le precedenze stabilite dall'articolo 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

4.2. Il bando, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 10 del 7 marzo 1992 (serie speciale concorsi), stabilisce che "chi ha titolo a riserve di posti, precedenze e preferenze previste dalla vigenti disposizioni, deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori".

L'appellante al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso ha prodotto tutta la documentazione richiesta e si è dunque attenuta a quanto espressamente previsto dal bando.

4.3. E' chiaro che l'Amministrazione non poteva richiedere ai partecipanti di permanere disoccupati in attesa dello svolgimento delle procedure concorsuali. Al contrario è del tutto fisiologico che chi partecipa ad un bando allegando una certificazione attestante lo stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda, possa, medio tempore, trovare occupazione e parimenti mantenere un interesse all'assunzione presso un'altra pubblica amministrazione (o presso un altro settore della stessa PA) perché di livello superiore a quello eventualmente ricoperto. Parimenti sarebbe del tutto irragionevole immaginare un obbligo di dimissioni per poter aspirare ad un nuovo posto, rinunciando al proprio stipendio in attesa dell'incerto svolgimento delle attività amministrative che precedono l'immissione in ruolo.

4.4. Depone in senso favorevole all'accoglimento del motivo qui in esame l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuto questo Consiglio che, in ossequio a quanto statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 13 del 21 ottobre 1989) ha affermato che "lo stato di disoccupazione deve sussistere alla data di presentazione della domanda" (CGA sentenza n. 43 del 1991).

4.5. Il Collegio ritiene il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo illegittimo perché assunto in violazione di quanto previsto dal bando e in dispregio della normativa ratione temporis applicabile per l'assunzione delle c.d. categorie protette.

4.6. Assorbite le ulteriori doglianze il Collegio accoglie l'appello e conseguentemente in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso introduttivo e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

5. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo.

Condanna l'Amministrazione soccombente al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che liquida nella somma di euro 3.000,00, oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

IL PRESIDENTE
Rosanna De Nictolis

IL CONSIGLIERE EST
Giuseppe Verde

IL CONSIGLIERE
Giulio Castriota Scanderbeg

IL CONSIGLIERE
Luigi Massimiliano Tarantino

IL CONSIGLIERE
Giambattista Bufardeci

Depositata in Segreteria il 19 febbraio 2019